

**Convenzione tra Istituzione scuole e nidi d'infanzia Comune di Reggio Emilia e
Fondazione Ente Veneri di Reggio Emilia**

L'anno duemila ventuno il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale,

fra

L'Istituzione scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia C.F. 00145920351 che in seguito sarà chiamato Istituzione, rappresentato dal Direttore dott. Nando Rinaldi nato a Reggio Emilia il 07/01/1979;
e

Fondazione Ente Veneri C.F.80014510350, che in seguito sarà chiamata scuola convenzionata, rappresentata dal presidente Matteo Campanini nato a Reggio nell'Emilia il 01.03.1964;

PREMESSO CHE:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo";
- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico- didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”.
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 “Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
- Legge quadro per “l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (Legge 5 aprile 1992 n. 104 e successive modificazioni);
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;
- DGR 1564/2017 “Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” e “Procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia. Procedure per i servizi ricreativi”.
- le Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1089/2019.

dato atto:

- in data 28.06.2002 il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna riconoscevano la parità scolastica alla scuola d'infanzia autorizzata “**Veneri**” a Villa Fogliano di Reggio Emilia, gestita dalla Fondazione Ente Veneri con sede in via E. Fermi 5;
- nell'anno scolastico 2020/21 è attiva nel territorio del Comune di Reggio Emilia una convenzione approvata con CdA dell'Istituzione n. 21/2020 per la richiamata istituzione scolastica;

Considerato che:

Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, in data 28 giugno 2021, con atto n° 144 del 28/06/2021, ha approvato il “Protocollo di Intesa tra Comune di Reggio Emilia, Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna - ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia - ufficio XI, F.I.S.M. (Federazione italiana scuole materne), Fondazione Ente Veneri, Scuola Steiner – Waldorf e Scuola Totem di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità per gli anni 2021-2024”.

In tale atto è previsto che l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia stipuli con i soggetti ivi indicati una Convenzione che preveda impegni specifici sui seguenti argomenti:

Sistema integrato scuole e nidi d'infanzia

- Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio
- Accoglienza dei bambini
- Obbligo vaccinale
- Partecipazione delle famiglie
- Contribuzione degli utenti, sistemi tariffari e trasparenza
- Adeguatezza strutturale

- Coordinamento pedagogico e “coordinamento pedagogico territoriale”
- Formazione permanente e qualificazione del servizio
- Istituzione della commissione paritetica
- Impegni economici del Comune
- Interventi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili
- modalità di erogazione del contributo al funzionamento
- informazione, documentazione e rendicontazione
- verifica a decadenza
- decorrenza e durata

- la presente Convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

Le parti convengono di considerare la presente convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato dei servizi educativi 0-6 anni presenti sul territorio comunale, che sono parte integrante anche del sistema nazionale d'istruzione. La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di nidi e scuola d'infanzia presenti sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici Scolastici Territoriali e, per i servizi 0-3 anni dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

Le parti convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni concordando la seguente prassi:

- definizione condivisa delle modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali;

La scuola convenzionata si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi vigenti, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica; si raccorda inoltre con l'Ente locale con l'obiettivo del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato 0/6 anni.

ART. 2

Accoglienza bambini

La scuola convenzionata dell'infanzia paritaria si impegna ad accogliere, fino a copertura dei posti disponibili, tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza, facilitando, in particolare, l'inserimento dei bambini in condizioni di svantaggio culturale o diversamente abili adeguando per i medesimi l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze.

Si impegna a rispettare quanto previsto dalla L. 104/92 e ss.mm, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e diversamente abili e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e/o Distrettuali in oggetto.

La Scuola paritaria si impegna, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa delle famiglie, fatte salve le proprie peculiarità statutarie.

Nell'ottica del sistema pubblico integrato e per contribuire all'obiettivo della generalizzazione della frequenza alla scuola dell'infanzia, la scuola convenzionata si impegna a scambiare gli elenchi degli iscritti con l'Istituzione ogni anno scolastico, nel rispetto dell'attuale normativa sulla privacy.

ART. 3

Norme sanitarie

I bambini frequentanti devono essere in regola con l'obbligo vaccinale, come specificato dall'art. 3bis del DL 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.

La scuola convenzionata paritaria si impegna a rispettare obblighi ed adempimenti relativi a quanto previsto dalle norme vigenti in ambito sanitario, con particolare attenzione ai protocolli anti SARS-Covid-2.

ART.4

Partecipazione delle famiglie

La scuola convenzionata si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche. (conformemente a quanto stabilito dalla legge n.62/2000 e dalla Legge regionale 19/2016)

ART. 5

Contribuzione degli utenti, sistemi tariffari e trasparenza

La scuola convenzionata, compatibilmente con i limiti di bilancio, si impegna ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socioeconomiche delle famiglie. Le quote così definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nelle scuole dell'infanzia comunali e statali.

Vengono inoltre condivisi tra le parti i criteri di decisione e assegnazione delle sconti relativamente alle rette nelle scuole e nei nidi d'infanzia, al fine di consolidare la capacità di recepimento delle iscrizioni, ottimizzando la gestione delle domande pervenute e rendendo trasparente e sostenibile per tutti il piano di sconti previsto anno per anno scolastico, agevolando così il sistema domanda e offerta.

L'Istituzione si impegna a ridurre di una quota pari al 30% della retta intera delle scuole dell'infanzia comunali, le rette dei bambini che, frequentando i servizi per l'infanzia comunali o statali, abbiano fratelli o sorelle iscritte alla scuola d'infanzia "Amelia Veneri".

La scuola convenzionata si impegna a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei Servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

ART.6

Adeguatezza strutturale e servizi per l'accesso

La scuola convenzionata garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica, nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie. L'idoneità strutturale sarà certificata e verificata periodicamente dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in zona.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti, la scuola paritaria dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

All'interno della scuola in relazione all'orario di funzionamento giornaliero ed alle richieste delle famiglie, la scuola assicura un idoneo servizio di mensa con cucina interna, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, condivise ed approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale ed interventi di educazione alla salute.

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si impegna inoltre a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART.7

Qualifica e trattamento del personale

Il personale insegnante ed ausiliario addetto alla scuola “Veneri” deve avere i requisiti previsti per legge.

Si adottano le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d’infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000 e smi.

Inoltre saranno mantenuti, i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e smi.

In particolare:

- stipulare contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali.
- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie.

Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla legge.

Il personale volontario, così come previsto dalla legge 62/2000, art.1 comma 5, deve comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle leggi n.537/1981 e n. 863/1984, art.5, comma 20.

La scuola convenzionata provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART.11

Coordinamento pedagogico

La scuola convenzionata e l’Istituzione riconoscono l’importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti Pedagogici. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante.

Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio socioculturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini. Si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o sociopsicologico, con funzioni di Coordinamento Pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l’adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

In particolare la scuola si impegna a far partecipare il proprio personale ad almeno una occasione formativa promossa nell’ambito del sistema pubblico integrato della città.

ART. 12

Formazione permanente e qualificazione del servizio

La scuola convenzionata, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, prevede un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

Si impegna, inoltre, a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con tutti i servizi educativi e scolastici presenti nel territorio comunale, secondo le indicazioni della L.R. n.19/2016 e ss.mm. e delle delibere attuative, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, da altri enti e da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui operano.

La scuola convenzionata si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 13

Istituzione della Commissione paritetica

È istituita una Commissione paritetica al fine di:

- seguire e verificare l'applicazione del Protocollo e della presente Convenzione
- garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- studiare e attuare modalità di informazione, nei riguardi delle famiglie sui contenuti del Protocollo e della Convenzione;
- esprimere parere sulla programmazione territoriale e quindi su istituzione, soppressione, trasferimento di sezioni;
- concordare sulla opportunità e sulle forme di rinnovo del Protocollo e della presente Convenzione.

Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:

- Assessore Delegato
- Tre membri del Consiglio Comunale
- Presidente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e suo delegato;
- Presidente FISM e suo delegato;
- Due membri designati dalle scuole FISM
- Due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- Due rappresentanti delle altre esperienze educative;

Tale Commissione si avvarrà, di volta in volta, per l'esame di problemi specifici di propri rappresentanti tecnici (funzionari, pedagogisti, insegnanti, operatori ecc.).

I due rappresentanti delle altre esperienze educative private, tra le realtà comprese nel Protocollo di Intesa, sono nominati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Istituzione.

La Commissione è convocata almeno una volta all'anno.

ART.14

Impegni economici del Comune

L'Istituzione nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale e delle conseguenti deliberazioni pluriennali e annuali di bilancio si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell'offerta formativa delle scuole private paritarie secondo la normativa nazionale e regionale vigente, attraverso contributi da prevedersi nel Bilancio del Comune di Reggio Emilia, nell'ambito dei trasferimenti finanziari all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia gestore del presente Protocollo d'Intesa, per l'intera durata dello stesso, articolati in stanziamenti annuali di **€ 19.000,00** per ogni sezione composta da almeno 15 bambini e non più di 28 bambini, per materiale didattico, funzionamento e gestione.

Si prevede inoltre un contributo Contributo per "Diritto allo studio e inclusione" finalizzato alla applicazione del diritto allo studio ed alla qualità sociale ed educativa da destinarsi a inserimento bambini con diritti speciali e conseguente finanziamento delle spese per il personale aggiuntivo di sostegno da riconoscersi per **7.500,00** euro a bambino con diagnosi funzionale ovvero certificazione di cui alla legge 104/92 o documento equivalente rilasciato da Ausl, comprensivo della eventuale frequenza nel periodo estivo.

Tale contributo può essere riconosciuto per un massimo di 2 bambini ad anno scolastico frequentanti i servizi ;

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia promuove inoltre, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la fruizione di servizi gestiti direttamente quali:

- il Centro di Documentazione e ricerca educativa
- il Laboratorio di animazione teatrale
- i Centri video e fotografico
- il Centro di riciclaggio creativo REMIDA

ART.15

Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili

La scuola convenzionata garantisce la piena integrazione dei bambini diversamente abili, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.104/92 e ss.mm., delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali. Per assicurare tali interventi si fa riferimento alla L.R. 26/2001.

ART. 16

Modalità di erogazione del contributo ordinario di sostegno al funzionamento

I contributi indicati nell' art.14, saranno erogati sulla base della presentazione all'Istituzione, della documentazione indicata della presente convenzione con riferimento al 28 febbraio, entro il mese di marzo di ogni anno.

Il contributo al funzionamento sono erogati in due rate successive:

Il 70% entro il 31/07 di ogni anno

Il 30% entro il 31/12 di ogni anno

I contributi del diritto alla studio ed inclusione al 31/7 di ogni anno.

ART. 17

Informazione, documentazione e rendicontazione

Il Comune e La scuola convenzionata definiranno le modalità di informazione alla cittadinanza ed ai genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione.

La scuola convenzionata assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'Istituzione un rendiconto sulla utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo e la scheda informativa allegata, ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione.

L'Istituzione e Fondazione Ente Veneri concordano di trasmettere il testo della presente Convenzione alle scuole e alle famiglie e di individuare altri strumenti informativi che favoriscono la conoscenza della presente Convenzione.

ART. 18

Verifiche e decadenza

L'Istituzione si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle normative contenute nella convenzione attraverso la richiesta di informazioni ed attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.

L'Istituzione si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

ART. 19

Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal 2021 fino al 2024.

Art. 20

Trattamento dati personali

Le parti agiscono in regime di titolarità autonoma del trattamento dei dati personali in ragione di finalità e mezzi del trattamento autonomamente determinati.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Il Responsabile per la Protezione dei dati per la Fondazione Ente Veneri è contattabile al seguente indirizzo email: enteveneri@gmail.com

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia dott. Nando Rinaldi

Per la Fondazione Ente Veneri sig. Matteo Campanini

CARTA DI INFORMAZIONE ANNUALE DELLA SCUOLA AMELIA VENERI

(da compilarsi all'inizio di ogni anno scolastico per la durata della Convenzione)

Anno scolastico _____ / _____

Scuola _____

Indirizzo _____

telefono n. _____ fax _____

Al fine di fornire all'Istituzione un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione indispensabile per la corretta applicazione della convenzione in atto, l'assunzione da parte mia di ogni responsabilità, ed essendo a conoscenza che tali dati potranno essere verificati dalla Commissione prevista all'art.13** della convenzione, comunico i seguenti dati:**

1) Cognome e nome del gestore (o rappresentante legale) della scuola

2) Numero codice fiscale della scuola

3) Anno di nascita della scuola

4) Estremi del provvedimento di parità

Numero delle sezioni di scuola

di cui:

n. sezioni SCUOLA d'Infanzia _____

6) Calendario scolastico annuale. Data di inizio e di fine del servizio per i bambini:

dal _____ al _____

Il servizio funziona al sabato?

SI' NO

Se sì, indicare l'orario di funzionamento

7) Orario giornaliero di funzionamento del servizio

dalle _____ alle _____

dalle _____ alle _____

8) Modalità di iscrizione dei bambini alla scuola (precisare se le iscrizioni avvengono una volta all'anno, più volte in un anno, secondo date prestabilite, o si protraggono per tutto l'anno scolastico)

8.a) Numero alunni iscritti scuola

8.b) Numero bambini in lista di attesa scuola

8.c) Numero bambini diversamente abili inserite nella scuola (allegare documentazione L.104/92 e ss.mm o diagnosi Ausl)

9) Indicare gli organismi di gestione previsti

10) Numero insegnanti

Totale n. _____

11) Numero personale ausiliario

Totale n. _____

12) Numero eventuale personale volontario

Totale n. _____

13) La scuola è dotata di coordinatore pedagogico?

SI' NO

Se sì, indicare il nominativo

14) Il personale insegnante, ausiliario e il coordinatore partecipano a corsi di formazione?

SI' NO

Se sì, indicare gli enti organizzatori:

15) Il servizio mensa viene prodotto all'interno della scuola o fornito dall'esterno?

15.a) Indicare il tipo di pasto fornito:

Colazione al mattino: SI' NO

Primo: SI' NO

Secondo: SI' NO

Frutta: SI' NO

Merenda: SI' NO

16) Viene effettuato un servizio di trasporto dei bambini?

SI' NO

Se sì, indicare le modalità di organizzazione dello stesso

17) Importo della eventuale retta di iscrizione

17.a) Importo della/e retta/e mensile/i di frequenza:

Se unica, indicare l'ammontare L. _____

Se differenziata, indicare i diversi importi:

1.a _____ 2.a _____

3.a _____ 4.a _____

5.a _____ 6.a _____

altro _____

18) Integrazione rette per le famiglie in difficoltà (casi sociali) :

N° bambini con rette agevolate

N° bambini con esonero

Minor introito mensile avuto.....

Minor introito annuale avuto.....

Allegare documentazione

NOTE

19) Fondi erogati dall'Amministrazione comunale nell'anno precedente e modalità del loro utilizzo: allegare copia della relazione e bilancio consuntivo approvato

20) Vengono attuate forme di pubblicizzazione del bilancio della scuola?

SI' NO

Se sì, indicare quali _____

Si allega:

- bilancio

- certificazioni bambini disabili n. certificati

Il rappresentante legale della Scuola

Reggio Emilia lì.....